



COMUNE di VAL DELLA TORRE
Provincia di TORINO

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.06.2007

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Modalità di esercizio

Art. 3 – Dichiarazione di inizio attività

Art. 4 – Modalità di attività

Art. 5 – Variazioni dell'attività

Art. 6 – Norme igienico sanitarie

Art. 7 – Requisiti dei locali

Art. 8 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Art. 9 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

Art. 10 – Comportamenti sanitari del personale

Art. 11 – Obblighi

Art. 12 – Controlli

Art. 13 – Sanzioni

Art. 14 – Attività abusive

Art. 15 – Abrogazione norme precedenti

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 9.12.1992, n. 54, dal regolamento regionale delle attività di solarium emanate con D.P.G.R. n. 6/R del 7/4/2003, dal regolamento regionale concernente le attività di tatuaggio e di piercing emanate con D.P.G.R. n. 46 del 22.05.2003 e dalle disposizioni del seguente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare (manicure e pedicure); l'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali; è fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura e riabilitazione o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni; non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
4. L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso degli apparecchi elettromagnetici per uso estetico e di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713, sono regolamentate dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla citata normativa regionale. Sono in tale ambito comprese, anche se esercitate in modo esclusivo le attività di solarium, nonché quella di tatuaggio e di piercing purché il loro esercizio avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative regionali citate.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963 n. 161 e 17 agosto 2005 n. 174, e l'attività di estetista di cui alle leggi 4 gennaio 1990 n. 1 e alle normative regionali per l'attività di solarium e di tatuaggio e piercing, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente e non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale; per l'esercizio di tali attività è fatto obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari”.

ART. 3 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata al Comune corredata dei previsti allegati, nella quale sono dichiarati da parte del richiedente:
 - a. il possesso dei requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili e strutture destinati all'esercizio dell'attività richiesta;
 - b. il possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività richiesta;
 - c. il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste nel vigente regolamento comunale in materia;
 - d. la disponibilità dei locali;
 - e. il rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali, regionali e comunali in materia nello svolgimento dell'attività;
 - f. i lavoratori in servizio;
 - g. il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. 174/05.

ART. 4 – MODALITÀ DI ATTIVITÀ

1. I trattamenti e i servizi dell'attività di acconciatore possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n. 713 e s.m.i.; alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; per l'effettuazione dei trattamenti e servizi, le stesse imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale, secondo le tipologie contrattuali di legge.
2. L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività; le imprese di acconciatura, oltre ai propri specifici trattamenti e servizi, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 5 – VARIAZIONI DELL'ATTIVITÀ

1. Il trasferimento di sede, la modifica dei locali, la variazione della tipologia di attività, le variazioni societarie, il subingresso nell'attività e la cessazione dell'attività sono soggetti a dichiarazione di inizio attività che deve essere presentata in Comune.

ART. 6 – NORME IGIENICO SANITARIE

1. L'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, è dichiarata dal richiedente ed eventualmente dal tecnico incaricato della redazione degli allegati. L'ASL competente, nell'ambito dei propri servizi istituzionali di vigilanza, può eseguire i controlli del caso.

ART. 7 – REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui al presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento (zona lavaggio/tintura per le attività di barbiere e parrucchiere);
- b) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- c) arredamento di facile pulizia;
- d) dotazione di biancheria pulita per gli utenti in appositi armadietti;
- e) gli strumenti di lavoro non monouso devono essere sterilizzati mediante attrezzature idonee (sterilizzatore) con apparecchiature a caldo e/o disinfettanti scegliendo per gli oggetti taglienti apparecchi sterilizzatori (autoclave a vapore – apparecchi con sfere di quarzo, o stufe a secco, e/o per il materiale plastico disinfettanti chimici in soluzioni di provata efficacia (ipoclorito di sodio per un minimo di trenta minuti);
- f) vi devono essere recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
- g) gli impianti tecnici e tecnologici (elettrici – gas – acqua) devono essere installati nel rispetto delle normative vigenti.
- h) gli esercizi di acconciatore ed estetista devono avere almeno un bagno dotato di erogatore non manuale, asciugamani usa e getta, sapone liquido e cestino per rifiuti, finestra e/o aeratore meccanico ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servito da regolamentare anti-bagno con lavabo.
- i) spogliatoio per il personale aerato ed illuminato dove esistono lavoratori dipendenti.
- j) almeno un box per estetica deve essere dotato di lavandino con erogatore dell'acqua calda e fredda con comando non manuale (a pedale/elettrico/pressione) con scarico convogliato di idonea fognatura.

ART. 8 – REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono altresì essere cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico: gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze,) devono essere disinfettati e o sterilizzati con sistemi e apparecchi idonei.
2. E' vietato l'uso di piumini e preparati essiccatori o emostatici.

ART. 9 – NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. A tutti gli operatori in attività negli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetica e' fatto obbligo di utilizzare indumenti ben puliti.
2. Metodi e procedimenti tecnici relativi alle permanenti a freddo basate sull'uso dell'acido tioglicolico e tioglicolati devono essere idonei dal punto di vista sanitario.
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

ART. 10 – COMPORTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE

1. Al fine di utilizzare strumenti educativi ed informativi per prevenire e correggere i comportamenti inadeguati, che sono la principale causa della eventuale trasmissione di germi patogeni, l'ASL competente predispone campagne informative e iniziative di formazione a contenuto sanitario rivolte agli operatori del settore.

ART. 11 – OBBLIGHI

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a) l'autorizzazione amministrativa all'esercizio o la dichiarazione di inizio attività di cui al presente regolamento;
 - b) il tariffario delle prestazioni;
 - c) l'avviso dell'orario giornaliero e dei giorni di apertura visibile dall'esterno (la chiusura infrasettimanale è facoltativa);
 - d) l'avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

ART. 12 – CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 13 – SANZIONI

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 1/1990, sono punite con la sanzione amministrativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 14 – ATTIVITA' ABUSIVE

1. Il responsabile del servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza dichiarazione di inizio attività, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ART. 15 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di acconciatore ed estetista ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29.11.2006.